

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SULMONA
Decreto ex art. 28 L. 300/1970
Giudice del Lavoro, dott. Roberto Amatore

omissis...

OSSERVA

Con ricorso ex art. 28 stat. lav. D. B., nella qualità di segreteria e di rappresentante aziendale sindacale della predetta sigla sindacale, chiedeva al giudice, accertata l'antisindacalità del comportamento dell'ente convenuto, così come denunciato e descritto in ricorso, di dichiarare la nullità del provvedimento di trasferimento in quanto discriminatorio e di ordinare pertanto all'azienda sanitaria la reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte da parte di lei ricorrente.

Assumeva la ricorrente nell'atto introduttivo che aveva prestato la sua attività lavorativa presso il presidio ospedaliero di Sulmona con la qualifica di infermiera professionale presso l'Unità terapia intensiva coronarica (Utic); che in data 29.10.2003, nell'espletamento del predetto incarico di rappresentanza sindacale, aveva inviato una lettera al Direttore sanitario, nonché al Dirigente infermieristico e alla R.s.u. aziendale attraverso la quale aveva espresso il suo dissenso per un provvedimento adottato nei confronti di una sua collega infermieristica, la coordinatrice del reparto di pediatria; che in data 1.11.2001 aveva ricevuto una comunicazione proveniente dal Direttore sanitario con la quale era stato disposto da parte di quest'ultimo il suo trasferimento - per "improrogabili esigenze al servizio" e con decorrenza immediata - presso il Raggruppamento Distrettuale di Sulmona; che il detto trasferimento si palesava subito pregiudizievole sia delle sue personali prerogative professionali sia di quelle di rappresentante sindacale; che, successivamente e più precisamente in data 14.05.2004, era stato pubblicato sul quotidiano "Il Centro" un articolo nel quale il Direttore sanitario della Ausl convenuta aveva dichiarato che il danneggiamento dei materassi dell'ospedale era in realtà imputabile alle negligenze condotte del personale infermieristico; che il giorno successivo aveva inviato - sempre nella veste di rappresentante della predetta sigla sindacale - al predetto quotidiano (ed anche ad altri quotidiani di tiratura nazionale) un comunicato con il quale replicava sdegnosamente agli addebiti contestati dal Direttore sanitario; che, come risposta al suo intervento, le era stato comunicato in data 7.06.2004 un suo

nuovo trasferimento sempre “per improrogabili esigenze di servizio” presso il presidio ospedaliero di Sulmona; che, pertanto, l'immediata successione temporale tra i suoi interventi come rappresentante sindacale e due provvedimenti di trasferimento doveva essere intesa come la manifestazione di una chiara condotta persecutoria nei suoi confronti.

Si sostituiva in giudizio l'azienda sanitaria convenuta depositando memoria difensiva con la quale eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva a proporre la presente azione giudiziaria da parte del sindacato ricorrente e la mancata comunicazione agli organi direttivi dell'ente della nomina a rappresentante sindacale della ricorrente, chiedendo nel merito il rigetto della domanda avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.

Ascoltata la ricorrente ed i sommari informativi, il Giudice adito riservava di decidere all'udienza del 14 ottobre 2004.

La domanda avanzata dalla rappresentante sindacale è fondata e deve pertanto essere accolta nei termini qui precisati.

Occorre ricordare che la tutela giuridica introdotta dal legislatore con l'art. 28 legge n. 300/70 è stata concepita come lo strumento destinato a garantire l'effettività del principio della libertà sindacale e dei diritti riconosciuti ai lavoratori dallo stesso Statuto, offrendo in tal modo ai sindacati uno “scudo protettivo” con il quale poter difendere all'interno dei luoghi di lavoro la propria organizzazione ed il proprio raggio d'azione, a beneficio e tutela degli interessi individuali e collettivi dei lavoratori rappresentanti.

A tal fine, il legislatore ha previsto un procedimento del tutto nuovo ed innovativo rispetto agli strumenti di tutela preesistenti, caratterizzato peraltro da forti profili di sommarietà e di urgenza e diretto a salvaguardare il principio di “effettività” della tutela dei diritti sindacali.

Proprio per garantire tale “effettività”, l'art. 28 della l. 300/1970 stabilisce che “gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali” possono ricorrere, qualora ne abbiano interesse, al “pretore (oggi Tribunale) del luogo ove è stato posto in essere il comportamento denunciato” per ottenere la condanna giudiziale del datore di lavoro alla cessazione delle condotte “antisindacali” e per vedere altresì rimuovere gli effetti antiggiuridici delle condotte stesse.

Ciò posto in termini generali, va esaminata in primo luogo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva a proporre la presente azione giudiziaria, così come avanzata in sede di costituzione da parte dell'ente convenuto.

Sul punto, va solo ricordato che, secondo quanto disposto dallo Statuto, la legittimazione attiva spetta in realtà agli organismi locali delle associazioni nazionali, anche se meno dotate del requisito della “maggiore rappresentati

vità”, originariamente previsto dall’art. 19 della medesima legge (Pret. Torino 30-04-1992, D. prat. lav. 92, 205; Pret. Milano 14.02.1992, ibidem, 2014; Pret. Torino 30.04.1992, ibidem, 2205; Pret. Milano 6.03.1992, Orient. g. lav. 92, 282).

Peraltro, va anche rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia in realtà precisato, sulla scia dell’irrelevanza del requisito della “maggiore rappresentatività”, che non sia necessario per la ricorrenza del presupposto della legittimazione attiva a proporre la domanda di cui all’art. 28 St. Lav. sia il requisito della “intercategorialità” sia l’adesione a confederazioni da parte del sindacato che attiva la procedura di cui qui in parola (Cass. 90/10114; Cass. 87/2392; Cass. 84/4381; Corte Cost. 88/334; Pret. Lecce 19.03.1990, Notiz. giurisp. Lav. 90, 175; Trib. Roma, ivi 88, 306).

Ciò posto, va dunque specificato il contenuto del requisito della nazionalità quale requisito soggettivo necessariamente richiesto per legittimare l’organismo locale sindacale alla presentazione del ricorso ex art. 28.

Sul punto, va ricordato che, secondo un primo orientamento, è stato attribuito rilievo alle indicazioni espresse dallo statuto associativo - cd criterio soggettivo -, non ritenendosi invece necessario lo svolgimento effettivo di attività su tutto il territorio nazionale, ma solo sufficiente che l’associazione sia stata costituita per lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi dei lavoratori residenti su tutto il territorio nazionale, di talché si deve ravvisare il requisito della nazionalità qualora l’associazione abbia come scopo statutario quello di svolgere l’attività sindacale in tutto il territorio nazionale ed essa associazione non agisca in modo difforme da tale previsione (Pret. Milano 28.01.1997, Riv. Crit. d. lav. 97, 51; Pret. Milano 23.08.1997; Pret. Pavia 16.07.1993, ibidem, 64; Pret. Roma 21.04.1993).

Ne consegue che, secondo tale prima impostazione, occorre semplicemente che l’associazione sindacale si proponga statutariamente come stabile polo di aggregazione nazionale di strutture e attività sindacali, di guisa che si comporti in modo coerente rispetto a tale previsione statutaria in ossequio al principio di effettività che regge il vigente diritto sindacale (Pret. Milano 6.03.1992, Orient. g. lav. 92, 282).

Secondo invece una diversa proposta interpretativa, invece, si è ritenuta sussistente il requisito della legittimazione attiva a proporre l’azione di tutela ex art. 28 anche in capo a quelle organizzazioni di recente formazione che, pur non avendo raggiunto quel grado di diffusione ritenuto necessario dall’orientamento prevalente, dimostrino, con i risultati da essi raggiunti, di essere portatrici di interessi ultra corporativi, sicché si possa ritenere fondatamente

possibile il raggiungimento in futuro di una maggiore e più generale penetrazione dell'associazione sindacale (ed criterio selettivo intermedio).

Per contro, l'orientamento tradizionale (che segue il criterio oggettivo) ritiene, per poter agire in giudizio con lo speciale procedimento di cui all'art. 28, che sia sufficiente far parte di "una associazione che abbia carattere e diffusione nazionale" (Corte Cost. 90/30; Cass. 91/9027; Cass. 90/10144; Cass. 87/2392; Trib. Roma 30.04.1998, in Notiz. giurisp. Lav. 88, 306; Trib. Firenze 18.03.1988, F. it. 88, I, 3065).

Peraltro, va anche osservato che, secondo la lettura interpretativa più recente della norma in commento, si ritiene che, ai fini della legittimazione ad agire, l'esistenza del richiesto carattere di nazionalità dell'associazione sindacale deve essere ricercata attraverso un criterio di carattere generale (in relazione alla significativa presenza nelle varie parti del territorio dello stato), criterio al quale si darà poi concretezza, contenuto e riscontro mediante uno o più indici indipendenti da connotazione soggettive e oggettivamente percepibili (così, anche Pret. Milano 17.11.1992, D. prat. lav. 93, 1156).

Inoltre, va anche ricordato che legittimati ad agire sono gli "organismi locali" delle predette associazioni nazionali, intendendosi come tali solo le articolazioni più periferiche che le associazioni stesse abbiano nella propria struttura organizzativa.

Ciò posto, va osservato come la ricorrente, nella qualità di rappresentante sindacale della sua associazione, ha provveduto a depositare lo Statuto dell'organizzazione sindacale di appartenenza dal quale risulta la struttura e l'organizzazione interregionale (e dunque nazionale) del sindacato da lei rappresentato. Sul punto, osserva questo giudice come sia condivisibile l'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, orientamento secondo cui anche la previsione statutaria che preveda la tutela degli interessi dei lavoratori su tutto il territorio nazionale sia una condizione necessaria e sufficiente per la ricorrenza del requisito della nazionalità, atteso che appare necessario dimostrare da parte del sindacato (attraverso la produzione dello statuto e attraverso altri indici oggettivamente rilevanti, come il numero crescente di iscrizioni in un contesto ambientale non ristretto) la sua potenzialità espansiva sul territorio nazionale e non la sua già avvenuta espansione sul detto territorio.

Ragionando diversamente si priverebbe di un fondamentale strumento di tutela giuridica proprio quei sindacati di nuova e più recente formazione la cui crescita e diffusione deve essere garantita contro eventuali condotte antisindacali da parte datoriali anche attraverso lo strumento procedurale previsto e disciplinato dall'art. 28.

Del resto, va anche osservato come le organizzazioni sindacali debbano poter usufruire di tutti gli strumenti di tutela giuridica (compresa la fondamentale ed efficace procedura di repressione e delle condotte antisindacali) soprattutto nel momento della formazione e della crescita della sigla sindacale, momento nel quale eventuali condotte antiggiuridiche di parte datoriale potrebbero minare la solidità del consenso che si va formando intorno alla nuova associazione sindacale.

Ciò posto, va anche osservato come la semplice previsione statutaria della nazionalità dell'associazione non sia di per sé sufficiente a dimostrare la potenzialità espansiva dell'associazione, se non è accompagnata da altri indici rivelatori di tale ontologica caratteristica, quali la struttura organizzativa diffusa e la crescente diffusione tra i lavoratori della nuova sigla sindacale.

Orbene, la parte ricorrente ha dimostrato, attraverso la produzione dello statuto, la nazionalità degli interessi protetti dall'associazione, nonché l'organizzazione interregionale della stessa associazione, provando peraltro la crescente diffusione della sigla sindacale anche attraverso la produzione dei tabulati delle nuove iscrizioni al sindacato stesso (documenti quest'ultimi neanche contestati dall'ente resistente).

Deve pertanto respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata da parte dell'azienda convenuta.

Ciò posto, va rilevato come la domanda avanzata dalla ricorrente sia in realtà meritevole di accoglimento, avendo la stessa provato la fondatezza dei fatti posti alla base del denunciato comportamento antisindacale.

Ed invero, sul punto occorre una necessaria premessa.

La libertà sindacale, al cui usbergo è approntato proprio l'art. 28, consiste in realtà nella possibilità che i sindacati si organizzino in base a proprie valutazioni e decisioni, e, correlativamente, i singoli lavoratori aderiscano ad un sindacato di propria scelta, o anche rimangano estranei al movimento sindacale, e ciò ai sensi degli art. 39 Cost. e 14 SLav.

Va anche ricordato, per quanto interessa la presente controversia, che, secondo l'orientamento invalso in dottrina e giurisprudenza, la nozione di condotta antisindacale si è ormai definitivamente distaccata dal riferimento letterale agli istituti specificatamente disciplinati dallo Statuto, per pervenire in realtà ad un'accezione più articolata e dando vita pertanto ad una vera e propria fattispecie "aperta", al cui interno è possibile far confluire ogni violazione di diritti sindacali, così come emersi nell'ambito dell'evoluzione normativa e convenzionale intervenuta sul punto.

Orbene, è ormai opinione corrente quella secondo cui è comunque esperibi -

le il procedimento di cui qui in parola ogni qual volta il comportamento datoriale possa implicare un possibile pregiudizio alla posizione, ovvero, alla credibilità sindacale, di talché è possibile dedurre e rilevare in sede di procedimento di repressione della condotta antisindacale una serie di situazioni anche non direttamente implicanti la violazione di specifici diritti di fonte normativa ma derivanti da previsioni ovvero addirittura da aspettative di genesi convenzionale. Del resto, non deve neanche spingersi sino al punto di far coincidere l'antisindacalità della condotta datoriale con qualsiasi atteggiamento di mero antagonismo, giacché appare in realtà immanente alle relazioni industriali un rapporto di costante e sana contrapposizione dialettica.

Detto altrimenti, va osservato che la norma disposta dall'art. 28 si caratterizza in realtà come una fattispecie di illecito strutturalmente "aperta", atta a qualificare la condotta del datore di lavoro come "antisindacale" a prescindere dal verificarsi di un danno risarcibile.

Va anche ricordato come, se da un lato, può ritenersi pacifico che per la configurabilità di un comportamento antisindacale occorra la ricorrenza di un elemento oggettivo (costituito dall'attitudine sia pure solo potenziale del comportamento del datore a ledere gli interessi appositamente tutelati), dall'altro, è invece discusso in dottrina ed in giurisprudenza se sia necessario anche l'elemento soggettivo dell'illecito (consistente nella intenzionalità della condotta e dunque nella coscienza e volontà del datore di porre in essere il comportamento vietato. Secondo una prima opinione, il comportamento datoriale può ritenersi antisindacale solo quanto, oltre ad essere causalmente idoneo a ledere gli interessi tutelati ex art. 28, sia anche a tal fine volontariamente posto in essere, di talché non si ammette in tal caso una ipotetica condotta antisindacale di contenuto solo oggettivo (Cass. 93/8518; Cass. 91/13085; Cass. 90/207).

Altra diversa (ed opposta) opinione ritiene invece che la condotta antisindacale si ravvisi in base alla idoneità del comportamento del datore di lavoro a impedire o limitare la libertà antisindacale, sicché, una volta accertata la lesione del relativo interesse mediante la violazione di specifiche disposizioni di legge o di accordi collettivi vincolanti, non è necessaria un'ulteriore indagine circa l'intenzione del datore di lavoro di porre in essere tale lesione (Cass. 92/8815; Cass. 92/8610).

Il contrasto appare risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte sent. 97/5295), attraverso il quale si è precisato che, per integrare gli estremi della condotta antisindacale, è sufficiente che il comportamento scrutinato leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo al contrario necessario (ma neanche

sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. Ciò posto, va osservato come le risultanze probatorie emergenti dalla breve istruttoria sommaria esperita in questa prima fase di giudizio abbiano in realtà confermato la tesi sostenuta dalla parte ricorrente.

Sul punto, va preliminarmente osservato come la parte datoriale non è voluta comparire innanzi a questo giudice sia per il necessario tentativo di conciliazione sia per l'espletamento del suo libero interrogatorio, nonostante questo giudice avesse all'uopo fissato un'udienza per la comparazione personale delle parti. Ne discende che il comportamento processuale del legale rappresentante dell'azienda sanitaria convenuta assurge già ad argomento di prova (in senso favorevole alle tesi della ricorrente) ex art. 116, 2° comma cpc, atteso che la detta parte processuale non ha fornito al giudice, anche attraverso il fondamentale strumento del libero interrogatorio, una credibile ricostruzione alternativa dell'intera vicenda rispetto a quella allegata (e poi provata nel corso del giudizio) da parte della ricorrente.

Orbene, va ricordato che la parte ricorrente assume che - in occasione dell'esercizio di attività di rappresentanza sindacale dell'associazione di cui la stessa è segretaria presso il presidio ospedaliero di Sulmona - sarebbe stata soggetta ad immotivati trasferimenti attuati dalla direzione sanitaria per contrastare la sua attività sindacale e per "punire" in modo esemplare i suoi precedenti interventi avvenuti per la tutela degli interessi del personale infermieristico.

Sul punto, va subito osservato che appare in realtà singolare che i due trasferimenti qui impugnati siano in realtà avvenuti, dal punto di vista temporale, in rapida successione rispetto, nel primo caso, ad un intervento di sostegno da parte della sindacalista in favore di una sua collega infermiera in occasione di un provvedimento datoriale adottato nei confronti di quest'ultima (la lettera di sostegno è datata 29.10.2003 ed il trasferimento della ricorrente è stato comunicato in data 1.11.2003), nel secondo, ad una replica operata dalla sindacalista sugli organi di informazione ad una precedente dichiarazione resa dal direttore sanitario (in tal caso, l'articolo è apparso sui quotidiani il 15 maggio 2004 ed il nuovo trasferimento è stato in realtà comunicato in data 7 giugno 2004).

Peraltro, va osservato come i predetti provvedimenti di trasferimento si presentino in realtà come del tutto immotivati, essendo stati adottati per "improrogabili esigenze di servizio" senza che nei provvedimenti stessi si desse conto di quali fossero in realtà tali esigenze.

Inoltre, anche le ulteriori spiegazioni fornite dall'azienda sanitaria in sede di costituzione nel presente giudizio non sono state in grado di far luce su qua

li fossero effettivamente quelle esigenze di servizio, peraltro ritenute impro-rogabili, tali da richiedere repentini trasferimenti di una infermiera professionalmente qualificata e già assegnata al reparto di terapia intensiva-coronarica, atteso che la dedotta esigenza di applicare una precedente graduatoria per la copertura del posto presso il Raggruppamento Distrettuale di Sulmona può riguardare invero al più il secondo trasferimento e non già il primo, in riferimento al quale la ricorrente appare essere stata applicata "provvisoriamente" presso il predetto raggruppamento senza che fossero state evincenti le effettive ragioni tecniche ed organizzative che giustificassero lo spostamento della lavoratrice rappresentante sindacale.

Peraltro, proprio la presenza di una graduatoria già precedentemente adottata per la copertura del predetto posto presso il RDSB è ancor più anomalo il primo trasferimento "in via provvisoria" della ricorrente presso il predetto raggruppamento sanitario (quello cioè adottato con deliberazione del 31.10.2003), giacché erano già stati individuati i dipendenti da destinare al predetto servizio.

Orbene, va anche osservato che, nella subiecta materia, nel concetto di "comportamento" antisindacale, come rilevante ai fini dell'art. 28, devono farsi rientrare anche i meri comportamenti materiali (di natura anche omisiva, così anche PretPisa 23.06.1992, F.it. 93, I, 977; Tar Lazio, Sez. I 27.05.1992, n. 811).

Peraltro, la genericità della predetta formula legislativa fa sì che sia la prassi dei rapporti intersindacali a riempirla di contenuto, sicché deve ritenersi antisindacale qualsiasi condotta attiva del datore di lavoro che, pur non risultando altrimenti illegittima, sia diretta a limitare l'esercizio della libertà ovvero dell'attività sindacale (così, Cass. 98/4063; Cass. 87/5328; Cass. 87/1598; Trib. Pisa 23.11.1987, F. it. 88, I, 957).

Com'è dato vedere, per aversi una condotta antisindacale rilevante ai fini dell'istituto di cui qui in parola è sufficiente che vi sia una condotta datoriale che sia lesiva dello svolgimento dell'attività del sindacato) sia le ulteriori vicende relative all'evoluzione (peraltro, costellata di difficoltà) dei rapporti tra il sindacato e la parte datoriale.

Va anche osservato che pretendere (come vorrebbe la parte resistente) che le circostanze relative alla vita interna di un sindacato e alle problematiche dei rapporti tra quest'ultimo e la parte datoriale debbano essere riferite (per essere credibili) da lavoratori estranei all'associazione coinvolta nella condotta antisindacale non appare possibile già da un punto di vista fattuale, rimanendo peraltro impregiudicata ogni ulteriore considerazione giudiziale sull'attendibi-

lità e la credibilità dei sommari informativi appartenenti alla sigla sindacale in -
teressata al giudizio.

Inoltre, non va neanche dimenticato che la parte ricorrente, producendo in giudizio i tabulati delle iscrizioni all'associazione sindacale "Nursing Up", ha anche dimostrato la sussistenza di un oggettivo arresto ed addirittura de-
cremento nelle iscrizioni stesse nel periodo interessato dai denunciati com-
portamenti datoriali, con ciò offrendo un ulteriore elemento indiziario che
non può essere tenuto in considerazione - in questa particolare fase somma-
ria - come ulteriore elemento dimostrativo dell'esistenza di una effettiva le-
sione alla libertà sindacale in danno alla menzionata associazione sindacale.
In conclusione, va osservato che la coincidenza temporale tra i cennati prov-
vedimenti datoriali di trasferimento - peraltro non supportati da un adegua-
to impianto motivazionale (dovendosi ritenere le "improrogabili esigenze di
servizio" come una formula vuota priva di reale contenuto) - e lo svolgi-
mento della legittima attività di rappresentanza sindacale da parte della ri-
corrente appaiono come dimostrative di una volontà datoriale di compres-
sione delle legittime prerogative sindacali, atteso che lo spostamento della
rappresentante sindacale, prima, in una unità produttiva aziendale fisica-
mente distaccata dal presidio ospedaliero (al cui interno la D. B. era stata
nominata come segretaria sindacale) e, poi, nel reparto di ortopedia (defini-
to dai sommari informativi "problematico") hanno determinato material-
mente sia una oggettiva difficoltà allo svolgimento dell'attività sindacale da
parte della ricorrente e sia la persuasione generale (come riferito dalla Ban-
cardi) tra i dipendenti che l'appartenenza a quella sigla sindacale avrebbe po-
tuto comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano professionale per gli
altri dipendenti iscritti.

Ne consegue già sul piano oggettivo l'antisindacalità della condotta datoriale.
La rimozione degli effetti delle predette condotte antisindacali comporta sul
piano operativo la necessità di annullare giudizialmente i due provvedimenti di
trasferimento della ricorrente, di guisa che possa continuare lo svolgimento del-
le libere prerogative unitamente agli altri iscritti alla sua sigla sindacale.

Le spese seguono la soccombenza di questa prima fase sommaria.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara antisindacale il comportamento del -
l'Ausl Avezzano-Sulmona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in
riferimento ai due provvedimenti di trasferimento della ricorrente e per l'effe-
tto li annulla; condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le

*spese del giudizio sommario liquidato complessivamente in 1.200,00, oltre I -
va e Cap come per legge.
Così deciso in Sulmona, 19 - 10 - 2004.*

Il Commento
SPUNTI E PROBLEMI SULL'AR T. 28
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

————— di Paolo Di Gravio, —————
avvocato in Roma

Il provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Sulmona pone l'accento su numerose questioni e costituisce un vero e proprio "a-pripista" a favore di rivendicazioni di lavoratori che si avvalgono dello scudo di associazioni sindacali.

Il tribunale ha affrontato – e superato – un primo profilo di ammissibilità della domanda: ci riferiamo alla qualifica che l'associazione sindacale deve possedere al fine della legittimazione ad agire.

A tal fine si ricorda che l'art. 28 legge n.300 del 1970 è norma selettiva nel senso che attribuisce il potere di agire con lo strumento da essa previsto non a tutte le organizzazioni sindacali ma solo a quelle che presentino determinate caratteristiche o qualità; peraltro, il criterio di selezione è diverso da quello contenuto nell'art.19 legge 30 del 1970, posto che nella prima norma è individuato nella c.d. maggiore rappresentatività, mentre nella seconda è determinato dalla c.d. nazionalità. La nazionalità non può naturalmente essere autocertificata dallo stesso sindacato, ma va desunta dalla previsione statutaria che deve prevedere finalità e scopi in tal senso e dall'idoneità della struttura organizzativa a perseguire questi scopi e finalità, non assumendo rilevanza sotto tale profilo la maggiore efficacia dell'azione sindacale in alcuni luoghi rispetto ad altri. (Nella specie è stata riconosciuta la legittimazione attiva ex art.28 legge n.300 del 1970 allo Slai). Pretura Milano, 9 dicembre 1994.

L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta anti-sindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi far riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora